II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1828 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2021

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «*Stop (((5G)))* — *Stay Connected but Protected* (Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 7293]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 agosto 2021 è stata presentata alla Commissione una richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto».

(2) Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono i seguenti: «L'implementazione del 5G sta mettendo in gioco i nostri diritti a un ambiente sano, alla libertà e alla privacy. Chiediamo alla Commissione di proporre una legislazione per proteggere i cittadini e l'ambiente da queste minacce:

a) gli esseri umani, la fauna e la flora vengono danneggiati dalle radiazioni. Gli attuali limiti di esposizione alla radiofrequenza e alle radiazioni a microonde forniscono una protezione insufficiente, specialmente per le persone vulnerabili (bambini, donne incinte, pazienti), animali, insetti impollinatori e piante. — Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde;

b) con il 5G la quantità di dispositivi elettronici connessi, antenne e satelliti esploderà. Seguiranno consumi energetici insostenibili, emissioni di radiazioni, attività minerarie dannose e inquinamento, che metteranno in pericolo la biodiversità e gli habitat naturali. — Adottare una regolamentazione più forte per proteggere l'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della digitalizzazione;

c) il 5G consente la raccolta massiccia di dati e la sorveglianza da parte di oggetti connessi. Ciò aumenterà il rischio di criminalità informatica, perdita di dati, furto, rivendita e uso improprio dell'intelligenza artificiale. — Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà.»

(3) Un allegato specifica più in dettaglio l'oggetto e gli obiettivi dell'iniziativa, e contiene 23 diversi inviti ad agire chiamati «proposte da attuare nel diritto dell'Unione». Un ulteriore documento, presentato come «progetto di atto giuridico», riporta maggiori informazioni sui 23 inviti ad agire. Il gruppo di organizzatori ha inoltre fornito la traduzione degli obiettivi in una serie di lingue dell'Unione a titolo di informazioni supplementari.

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(4) Per quanto riguarda il primo obiettivo, l'iniziativa elenca i seguenti dieci inviti ad agire.

«1. Stabilire limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze (campi elettromagnetici RF) sulla base di tutti gli effetti sanitari e biologici, non solo quelli connessi alla temperatura, per proteggere gli esseri umani e applicare il principio di precauzione.

2. Aggiornare la raccomandazione 1999/519/CE e la direttiva 2013/35/UE, che dovrebbero essere periodicamente oggetto di riesame e di nuova valutazione.

3. Basare la raccomandazione 1999/519/CE e la direttiva 2013/35/UE sull'esposizione sul luogo di lavoro sui migliori dati scientifici disponibili, fissando i limiti più rigorosi per la protezione tra quelli indicati in tutta la letteratura scientifica ed empirica disponibile.

4. Garantire che siano elaborate ulteriori linee guida in materia di esposizione da parte di scienziati con competenze biomediche e scevri da conflitti di interessi e assicurare la nomina di un nuovo gruppo di esperti o ampliare le attività del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE) per valutare i parametri bioattivi dei campi elettromagnetici RF.

5. Garantire che le verifiche di prova dei dispositivi senza fili, delle antenne e del loro funzionamento valutino tutti i parametri bioattivi dei campi elettromagnetici RF.

6. Sostituire le connessioni senza fili con cavi e farlo immediatamente in luoghi quali ospedali, asili, scuole, case di riposo e in tutti gli edifici pubblici.

7. Informare il pubblico circa i pericoli associati alle connessioni senza fili e le modalità per ridurre al minimo l'esposizione (ad esempio utilizzando cavi).

8. Raccomandare agli Stati membri di istituire zone a basse radiazioni o a radiazioni zero nei comuni. Dichiarare tutti i parchi e le riserve naturali zone a basse radiazioni o a radiazioni zero.

9. Al fine di proteggere la salute umana e la biointegrità, chiedere ai cittadini dell'Unione un consenso informato prima di esporli ai campi elettromagnetici RF.

10. Sulla base del principio di precauzione, adottare una direttiva concernente i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici RF per la protezione della fauna e della flora.»

(5) Per quanto riguarda il secondo obiettivo, l'iniziativa elenca i seguenti otto inviti ad agire.

«11. Aggiornare la direttiva 2011/92/UE al fine di includere la diffusione del 5G e di tutte le telecomunicazioni come progetti nell'allegato I [di tale direttiva] per garantire che siano sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale o a uno screening come prescritto dalla direttiva.

12. Ridurre il consumo massiccio di energia elettrica causato dalle tecnologie digitali di comunicazione dando priorità alle soluzioni cablate e a basso consumo energetico nel piano d'azione per il Green Deal europeo.

13. Includere nel piano d'azione "inquinamento zero" i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), altri prodotti di scarto e l'impatto ambientale dell'estrazione dei minerali di terre rare e dei metalli utilizzati nelle apparecchiature elettroniche.

14. Aggiornare la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (direttiva sulla progettazione ecocompatibile), fissando limiti rigorosi per lo spreco di risorse e di energia di tutti i dispositivi connessi, comprese antenne e satelliti.

15. Riconoscere come inquinanti tutti i parametri biologicamente nocivi dei campi elettromagnetici RF e includerli in tutte le pertinenti politiche e direttive dell'UE.

16. Includere il monitoraggio di tutti i parametri biologicamente nocivi dei campi elettromagnetici RF nei programmi di monitoraggio ambientale, nella strategia sulla biodiversità per il 2030, negli obiettivi dell'UE di ripristino della natura, nelle direttive Habitat e Uccelli e nella rete Natura 2000.

17. Chiedere una moratoria immediata sulle megacostellazioni di satelliti 5G in tutto il mondo fino a quando non saranno risolti gli effetti negativi sull'ambiente.

18. Rendere prioritaria nell'ambito della politica spaziale europea la valutazione dell'impatto ambientale di tutti i progetti spaziali.»

(6) Per quanto riguarda il terzo obiettivo, l'iniziativa elenca i seguenti cinque inviti ad agire.

«19. Avviare una valutazione d'impatto relativa agli effetti del 5G, compresi gli oggetti e i corpi connessi, sulla protezione dei dati personali e valutare il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati.

20. Proteggere i cittadini dalla crescente criminalità informatica applicando il principio della minimizzazione dei dati alla raccolta senza fili (ad esempio di dati medici e bancari).

21. Garantire che il comitato europeo per la protezione dei dati contrasti attivamente e in modo indipendente le discriminazioni e le violazioni dei diritti digitali.

22. Chiedere che sia necessario il consenso esplicito di ciascun cittadino per poter sottoporre i suoi dati a qualsiasi procedura automatizzata.

23. Organizzare dibattiti pubblici sull'opportunità di autorizzare — o sulla misura in cui autorizzare — le innovazioni digitali, guidati da scienziati con competenze biomediche e scevri da conflitti di interessi: nominare un nuovo comitato etico o ampliare le attività del GEE.»

(7) Per quanto riguarda gli inviti ad agire per attuare il primo obiettivo dell'iniziativa, ossia «Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde», nella misura in cui alcune di essi mirano a introdurre misure volte a migliorare, in particolare, l'ambiente di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato.

(8) Per quanto riguarda gli inviti ad agire per attuare il primo obiettivo dell'iniziativa riguardanti il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle apparecchiature radio ([3]) o le proposte che definiscono un quadro per verifiche di prova più complete delle antenne e dei dispositivi senza fili, nella misura in cui mirano a migliorare il funzionamento del mercato interno la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 114 del trattato.

(9) L'iniziativa invoca inoltre una proposta volta a sostituire le connessioni senza fili con cavi in considerazione degli effetti nocivi dei campi elettromagnetici RF per gli esseri umani. Nella misura in cui tale proposta mira a introdurre misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana e misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ad esclusione delle misure volte ad armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, la Commissione ha il potere di presentare proposte sulla base dell'articolo 168, paragrafo 5, del trattato.

(10) Nella misura in cui alcuni degli inviti ad agire per attuare i primi due obiettivi dell'iniziativa mirano a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e utilizzare in modo prudente e razionale le risorse naturali, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici in base all'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.

(11) Nella misura in cui uno degli inviti ad agire per attuare il secondo obiettivo dell'iniziativa chiede l'aggiornamento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 114 del trattato.

(12) L'iniziativa contiene cinque inviti ad agire al fine di conseguire il terzo obiettivo dell'iniziativa: «Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà». Nella misura in cui tali inviti ad agire esortano la Commissione a presentare proposte di atti giuridici relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e norme relative alla libera circolazione di tali dati, dette proposte potrebbero fondarsi sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato.

([2]) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

([3]) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

([4]) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(13) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(14) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(15) Alcuni dei 23 inviti ad agire, in particolare le misure di cui ai numeri 4, 7, 12, 13, 17, 18 e 23, non esortano la Commissione ad adottare una proposta di atto giuridico dell'Unione, bensì risultano essere accessorie o preparatorie a quelle che invitano a presentare proposte di atti giuridici. Poiché la Commissione non è invitata a presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione per nessuna di dette misure, queste non soddisfano la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 per la registrazione in quanto parte integrante dell'oggetto dell'iniziativa. Tali misure non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente decisione. Tuttavia, se la Commissione ritiene opportuno adottare una proposta di atto giuridico nei settori che rientrano nell'ambito dell'iniziativa, potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di tenere conto di alcuni di questi elementi nella sua proposta.

(16) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(17) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(18) L'iniziativa dal titolo «Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto» dovrebbe pertanto essere registrata.

(19) La conclusione secondo cui sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non riflette in alcun modo le opinioni della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto», rappresentato dalle sig.re Pernille SCHRIVER e Elisabeth Birgit MADSEN in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2021

Per la Commissione
Věra *JOUROVÁ*
Vicepresidente